

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

Il presente Disegno di Legge mira ad introdurre nell'ordinamento regionale un'Autorità indipendente denominata Difensore civico, finalizzata a garantire tutela di natura non giurisdizionale (c.d. difesa civica) nelle ipotesi di violazione di diritti soggettivi ed interessi legittimi ad opera dell'Amministrazione regionale, oltre che degli Enti e delle Aziende di seguito specificate.

La difesa civica ha fatto ingresso nell'ordinamento giuridico italiano con la legge di approvazione dello Statuto regionale della Regione Toscana n.343 del 1971 ed oggi ben 18 regioni hanno disposto l'istituzione del difensore civico regionale, presente peraltro anche nelle province autonome di Trento e Bolzano. Di fatto, la Sicilia è l'unica Regione d'Italia a non averlo istituito.

L'art. 8 della L. n.142 del 1990 ha conferito anche ai comuni e alle provincie la facoltà di prevedere nei loro Statuti la figura giuridica del difensore civico, mentre con ripetuti interventi normativi sono state progressivamente estese le funzioni ed i poteri a questo riconosciuti.

In particolare, l'art. 25 della legge n. 241 del 1990 ha attribuito al difensore civico il potere di riesaminare il diniego di istanze di accesso agli atti e l'art. 36 della L. n. 104 del 1992 ne ammette la

costituzione quale parte civile nei procedimenti penali promossi per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Da ultimo, si rammenta che nelle more dell'istituzione del difensore civico nazionale l'art. 16 della L. n. 127 del 1997 ha conferito ai difensori civici delle regioni e delle province autonome il potere di agire anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato.

La genesi storica della difesa civica va rinvenuta nell'istituto dell'Ombudsman, introdotto in Svezia nel 1809 ed oggi presente in 164 Stati dei 193 aderenti alle Nazioni Unite.

Si tratta di un istituto che ha subito una profonda evoluzione, da autorità di emanazione del potere legislativo cui erano attribuite funzioni ispettive e di controllo a figura giuridica destinata alla tutela ed al ristoro di quanti subiscano pregiudizi non altrimenti tutelabili in sede giurisdizionale o amministrativa.

In numerosi paesi è prevista una difesa civica decentrata: in Francia il médiateur è collaborato da delegati dipartimentali; in Spagna il Defensor del Pueblo coordina i difensori delle comunità autonome; in Austria il difensore civico federale è affiancato da delegati dei Länder.

Al di là delle differenze esistenti tra gli istituti giuridici previsti nei singoli ordinamenti nazionali, la rilevanza della difesa civica è stata ripetutamente

afferzata da documenti delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa.

Va inoltre ricordato che il Consiglio d'Europa e l'Unione europea (dotata peraltro del Mediatore europeo), nel valutare i parametri di democraticità degli Stati che chiedono di entrare nelle due organizzazioni pretendono che la Nazione candidata all'adesione preveda e disciplini istituti di difesa civica.

Insomma, il diritto del cittadino alla buona amministrazione e la tutela dei suoi interessi legittimi vanno garantiti anche dall'azione di mediazione, conciliazione e persuasione che è propria della difesa civica.

La previsione di forme di tutela e ristoro prive dei formalismi e delle complessità proprie dell'azione giurisdizionale, del resto, si rivela estremamente utile anche in ragione della sua idoneità a deflazionare il contenzioso amministrativo, sgravandolo da controversie che potrebbero trovare adeguata soluzione per via extra-giudiziale

A dispetto dell'estrema ratio di tale elemento di innovazione amministrativa, si constata che ad oggi la Sicilia è l'unica Regione d'Italia a non aver introdotto la figura giuridica del difensore civico.

Si tratta di una lacuna che incide gravemente sulla trasparenza e sulla modernità del nostro ordinamento regionale. Occorre quindi rimediare.

Il presente disegno di legge intende perseguire tale obiettivo, istituendo l'Autorità indipendente denominata Difensore civico della Regione Sicilia ed introducendo

una disciplina organica che ne regoli funzioni, ambito di intervento, requisiti di candidabilità ed eleggibilità, procedura d'elezione, trattamento economico, struttura organizzativa di riferimento e relativa dotazione di personale.

Il disegno di legge è stato redatto alla luce di un'analisi comparativa delle leggi Regionali pertinenti al tema. Il testo consta di 20 articoli, suddivisi in tre Titoli. I primi due introducono la figura, affermando il principio fondamentale dell'autonomia nell'esercizio dell'attività.

Il Titolo I è rubricato Esercizio delle Funzioni . Si apre con la disciplina delle attribuzioni e delle funzioni, all'Art.3. In particolare si prevede che il Difensore quale organo monocratico, che assicura una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e collettivi nei limiti e con le modalità previste, in tutti i casi valutabili come violazione dell'Art. 97 della Costituzione, che contribuisce a rafforzare la tutela di soggetti deboli e svantaggiati, interviene per garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione, formulazione di pareri in materia di diritti fondamentali, iniziative d'analisi e funzione consultiva.

L'Art. 4 riguarda l'ambito d'intervento (l'Amministrazione Regionale, gli Enti e Aziende, anche consortili, da essa dipendenti Enti o Aziende e Società con partecipazione di capitale regionale, Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere Regionali, Enti Locali destinatari di deleghe o sub-deleghe regionali,

per attività e comportamenti connessi all'esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate, Enti e Aziende, privati, concessionari e gestori di servizi pubblici regionali), affermando il principio di leale collaborazione tra Pubblica Amministrazione e Difensore. L'Art. 5 concerne l'attivazione dell'intervento, menzionando soggetti ricorrenti ed effettività dell'intervento. Le modalità d'intervento sono disciplinate dall'Art. 6 che delimita i poteri per lo svolgimento delle funzioni. L'Art. 7 concerne la richiesta di sanzione in caso di mancata collaborazione alle sue richieste. L'Art. 8 riguarda la facoltà di diffusione di informazioni circa le attività svolte, attraverso mezzi stampa e canali istituzionali.

L'Art. 9 riguarda le segnalazioni all'Autorità Amministrativa e Giudiziaria, mentre l'Art.10 prevede disposizioni inerenti alla rappresentanza Processuale. Il dialogo tra il Difensore civico e le istituzioni regionali è previsto all'Art.11, riguardante le Relazioni all'Assemblea regionale siciliana e alla Giunta Regionale. Il Titolo si chiude con le previsioni di convenzioni con Enti Locali, di cui all'Art.12 ed il divieto di ricorso per i soggetti di cui all'Art.13.

Il Titolo II è rubricato Elezione, cessazione del mandato, trattamento economico, e struttura organizzativa . Si apre con l'Art.14, riguardante i requisiti richiesti di candidabilità ed eleggibilitàL'Art.15 concerne modalità e procedimento d'elezione. L'Art. 16 riguarda durata, rinuncia, revoca del mandato, oltre che la decadenza. Il trattamento

economico viene disciplinato dall'Art.17. Il titolo si chiude con l'Art.18 riguardante struttura organizzativa e personale.

Il Titolo III fa riferimento alle Disposizioni Transitorie e Finali , con riferimento alla norma finanziaria (Art.19) e Pubblicazione (Art.20).

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente legge detta la disciplina del Difensore Civico della Regione Sicilia.

2. Le attribuzioni e l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico sono disciplinate, oltre che dalla presente legge, anche dalle norme statali e internazionali.

Art. 2

Autonomia

1. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà e autonomia e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo gerarchico o funzionale.

2. Il Difensore Civico ispira la propria attività ai principi enunciati nei documenti internazionali sulla autonomia e sulla indipendenza dell'istituto; si raccorda con il Mediatore Europeo e con il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa. Il Difensore Civico decide a quali Associazioni internazionali della difesa civica aderire.

TITOLO I

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 3

Attribuzioni e funzioni

1. Il Difensore è un organo monocratico.

2. Il Difensore civico assicura una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge, in tutti i casi valutabili come violazione dell'Art. 97 della Costituzione e della L. 7 agosto 1990, n. 241, al fine di garantire legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficienza ed efficacia di uffici e servizi, suggerendo anche ipotesi di corretta amministrazione.

3. Il Difensore Civico contribuisce a rafforzare la tutela dei soggetti deboli e svantaggiati intervenendo, in particolare, nei settori e nelle strutture della Pubblica Amministrazione che svolgono compiti ed erogano

servizi in favore di anziani, minori, adolescenti, ragazze madri, separati con prole, soggetti portatori di handicap, tossicodipendenti, stranieri residenti o con permesso di soggiorno.

4. Il Difensore Civico interviene per garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione ed alle opinioni politiche.

5. Nella propria attività, il Difensore si ispira a principi di efficacia, efficienza, informalità e collaborazione con le amministrazioni interessate.

6. Formula, su richiesta o di propria iniziativa, pareri su progetti di legge o su atti di indirizzo, riguardanti i diritti fondamentali della persona.

7. Promuove iniziative per l'analisi delle problematiche giuridiche, socio-economiche e psicosociali che influiscono sul soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento alle condizioni dei gruppi sociali maggiormente vulnerabili.

8. Esercita, a richiesta di soggetti pubblici o privati, azioni di informazione, consulenza, facilitazione, mediazione in relazione a procedimenti e attività di uffici e servizi delle pubbliche amministrazioni e di gestori di servizi pubblici in ambito regionale.

9. Le istanze al Difensore civico possono essere presentate per iscritto o raccolte verbalmente presso i suoi uffici.

Art. 4

Ambito dell'intervento

1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il Difensore Civico interviene presso:

a) l'Amministrazione Regionale, gli Enti e Aziende, anche consortili, da essa dipendenti;

b) Enti o Aziende e Società con partecipazione di capitale regionale;

c) Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere Regionali;

d) Enti Locali destinatari di deleghe o sub-deleghe regionali, per attività e comportamenti connessi all'esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate;

e) Enti e Aziende, privati, concessionari e gestori di servizi pubblici regionali.

2. L'intervento del Difensore Civico può riguardare anche le attività e i comportamenti degli Enti Locali nell'esercizio di funzioni proprie, ove manchi il Difensore Civico locale. A tal fine, sentito il parere

del Difensore Civico, il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana stipula apposite convenzioni con i predetti Enti Locali. In assenza della convenzione il Difensore Civico Regionale, interessato dagli aventi diritto, può comunque intervenire per segnalare il caso agli organi locali, per assumere informazioni e sollecitare l'adozione degli eventuali provvedimenti.

3. Il Difensore Civico Regionale coordina la propria attività con quella dei Difensori Civici Provinciali e Comunali.

4. Le amministrazioni e gli altri soggetti nei cui confronti il Difensore interviene sono tenuti a prestare leale collaborazione e ad agevolare il compito per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

Art. 5

Attivazione e funzione dell'intervento

1. Il Difensore Civico può intervenire:

a) a richiesta dei diretti interessati;

b) a richiesta di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti o interessi collettivi, diffusi o generali;

c) d'ufficio in tutti i casi, comunque venuti a sua conoscenza, di generale interesse o che destino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza

nonché nei casi in cui, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni e insufficienze nell'attività e nei comportamenti dell'Amministrazione e degli Enti al fine di assicurare l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Il difensore interviene per assicurare che:

a) il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente e correttamente adottati;

b) gli atti dovuti non siano omessi o immotivatamente ritardati;

c) le attività siano esercitate in modo regolare e legittimo;

d) non si verificano mancanza di risposte o rifiuto di informazioni;

e) siano osservati i principi di buona amministrazione;

f) siano rispettati i principi in materia di erogazione di servizi pubblici dettati dalle disposizioni per la tutela degli utenti;

g) non vi siano discriminazioni e disparità di trattamento.

3. La presentazione della richiesta al Difensore non è soggetta a formalità.

4. Il Difensore Civico informa tempestivamente il responsabile del procedimento o dell'ufficio competente, nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il perseguimento delle finalità di cui al precedente art.3.

5. La presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare richieste al Difensore.

Art. 6

Modalità dell'intervento

1. Il Difensore interviene nel corso del procedimento o ad atto adottato.

2. Il Difensore Civico per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza o d'ufficio, può:

a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione. Gli uffici richiesti sono obbligati a rispondere senza ritardo e, comunque, non oltre trenta giorni, salvo diverso termine stabilito dal Difensore Civico; gli uffici sono, altresì, tenuti ad informare il Difensore Civico in merito ad ogni fase del procedimento che sia stato oggetto dell'intervento;

b) consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto di ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni, anche tramite collegamenti con sistemi informativi;

c) convocare il responsabile del procedimento o dell'ufficio competente per ottenere chiarimenti circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali irregolarità o ritardi, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante. I Dirigenti o i funzionari convocati hanno l'obbligo di presentarsi dinanzi al Difensore, nel termine da questi stabilito;

d) accedere agli uffici per l'acquisizione di elementi conoscitivi;

e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica o di carenza normativa che, anche per la loro rilevanza sociale, vadano presi in considerazione da parte degli uffici pubblici, sollecitandone gli opportuni provvedimenti;

f) avanzare proposte dirette ad assicurare all'azione amministrativa livelli adeguati di efficienza, efficacia e trasparenza;

g) svolgere azione di mediazione fra le parti con definizione di eventuali accordi e soluzioni. La Pubblica Amministrazione deve fornire adeguata

motivazione in caso di non accoglimento, in tutto o in parte, delle proposte ed osservazioni del Difensore Civico.

3. Il Difensore Civico può segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate risposte, richieste per iscritto, ai propri inviti.

4. Decorsi dieci giorni dall' acquisizione dei documenti e notizie richiesti, fissa il termine per la definizione dell'affare o chiede ai preposti agli uffici competenti di procedere congiuntamente all' esame della questione, al fine di contribuire alla sua sollecita definizione.

5. Il Difensore Civico verifica le motivazioni che le Amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengono di aderire a richieste di dati e informazioni.

Il Difensore Civico è tenuto al segreto, anche dopo la cessazione della carica, sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete e riservate ai sensi delle leggi vigenti o investano la sfera della vita privata dei cittadini.

6. Il Difensore civico dà notizia agli interessati dell'andamento e dell'esito del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono intraprendere.

Art. 7

Richiesta di sanzioni

1. Il Difensore Civico, in caso di mancata collaborazione alle sue richieste, segnala agli organi competenti le inadempienze e, nei casi più gravi, può chiedere l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente che impedisca, ostacoli, ritardi la sua azione o che, comunque, abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri d'Ufficio.

2. L'avvio, l'esito del procedimento disciplinare o l'archiviazione, congruamente motivata, devono essere comunicati al Difensore Civico.

Art. 8

Informazioni

1. Il Difensore Civico, nel rispetto della normativa sulla privacy, ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione di massa sulle attività svolte e sui risultati degli accertamenti eseguiti, avvalendosi anche dei mezzi e strumenti posti a disposizione della Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 9

Segnalazioni alle Amministrazioni e all'Autorità Giudiziaria

1. Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che

nell'operato degli uffici della pubblica amministrazione diversi da quelli di cui all'art.4 si verificano disfunzioni o anomalie, comunque incidenti sulla qualità e regolarità delle attività amministrative della regione e degli altri Enti ricompresi nella competenza del difensore stesso e sui legittimi interessi dei cittadini, ne riferisce all'Amministrazione interessata.

2. Il Difensore Civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, non perseguibili a querela di parte, ne fa rapporto all'Autorità giudiziaria.

3. Il Difensore Civico segnala al Procuratore Generale della Corte dei Conti eventuali irregolarità contabili o atti, fatti, comportamenti, omissioni da cui possono derivare danni al pubblico erario e di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività.

4. I doveri di collaborazione con il Difensore regionale devono essere previsti nei codici di comportamento adottati ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) dagli enti pubblici destinatari dell'azione del Difensore.

Art. 10

Rappresentanza processuale

1. La rappresentanza in giudizio nelle controversie e nei ricorsi aventi ad oggetto l'attività del Difensore Civico spetta al Presidente della Giunta Regionale.

2. L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta Regionale, sentito il Difensore Civico, il quale trasmette al Presidente della Giunta gli atti in discussione.

Art. 11

Relazioni all'Assemblea regionale siciliana e alla Giunta Regionale

1. Il Difensore Civico invia all'Assemblea regionale siciliana, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi e normativi che si ritengono necessari per migliorare la propria attività. Copia della relazione è inviata alla Giunta Regionale.

2. Per i casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore Civico può in ogni momento inviare apposite relazioni all'Assemblea regionale siciliana e/o alla Giunta Regionale e segnalare le opportune modifiche da apportare in sede legislativa, regolamentare e organizzativa.

3. La relazione annuale è pubblicata nel Bollettino

ufficiale della Regione Sicilia e sui portali istituzionali della Giunta e dell'Assemblea regionale siciliana.

4. La relazione annuale è sottoposta a discussione in Assemblea regionale siciliana.

5. Il Difensore Civico può chiedere di essere ascoltato dalla Commissione competente per gli Affari Istituzionali per riferire su aspetti generali della propria funzione e dalle altre Commissioni in ordine ad aspetti particolari afferenti alle materie di loro competenza.

6. Le Commissioni possono convocare il Difensore Civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

7. Il Difensore Civico può essere ascoltato in seduta pubblica dall'Assemblea regionale siciliana.

Art. 12

Convenzioni con gli Enti Locali

1. Le funzioni di Difensore Civico degli Enti Locali della Sicilia possono essere svolte dal Difensore Civico regionale, previa apposita convenzione.

2. La domanda di convenzione deve essere rivolta all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, che la esamina e, sentito il Difensore Civico, approva ad ogni effetto il relativo atto.

Art.13

Divieto di ricorrere al Difensore civico

1. Non possono ricorrere al Difensore civico i dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti ed aziende indicati nell'articolo 4 per fatti o questioni attinenti al rapporto di lavoro nonché i deputati regionali e gli amministratori degli enti ed aziende indicati nell'articolo 4.

TITOLO II

NOMINA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 14

Requisiti del Difensore Civico

1. Sono candidabili i cittadini esperti nei campi del diritto, dell'economia e dell'organizzazione pubblica, che diano la massima garanzia di indipendenza, imparzialità e competenza amministrativa.

2. I candidati devono essere in possesso di una qualificata esperienza professionale, almeno decennale, maturata in posizione dirigenziale presso enti od aziende pubbliche o private, ovvero di lavoro autonomo assimilabile, preferibilmente nel campo della difesa dei diritti dei cittadini.

3. L'Ufficio del Difensore Civico è incompatibile

con l'esercizio di attività di lavoro autonomo o subordinato, con altre cariche elettive pubbliche.

4. Non possono essere eletti alla carica di Difensore:

a) i membri del Governo, del Parlamento e dei consigli, provinciali e comunali, i presidenti di regione e provincia, i sindaci, gli assessori regionali, provinciali, comunali, di città metropolitana;

b) coloro che ricoprono altre cariche politiche pubbliche ed i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici o di associazioni sindacali o di categoria;

c) i dipendenti della Regione, gli amministratori e i dipendenti degli enti del sistema regionale.

5. Le cariche pubbliche di cui alle lettere a) e b) del comma 4 devono essere cessate da almeno un anno;

6. Il titolare dell'incarico di Difensore ha obbligo di residenza nella Regione Sicilia.

7. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dalla commissione per gli Affari Istituzionali.

Elezione

1. L'elezione del Difensore Civico è effettuata dall'Assemblea regionale siciliana con voto segreto tra i cittadini aventi i requisiti che hanno presentato la propria candidatura entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, a cura del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, del relativo avviso pubblico. Il possesso dei requisiti è accertato dalla Commissione competente per gli Affari istituzionali.

2. La votazione deve effettuarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle candidature.

3. Il Difensore è eletto dall'Assemblea regionale siciliana con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Art. 16

Durata del mandato, rinuncia, revoca e decadenza

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere rieletto.

2. Il Difensore Civico ha facoltà di rinunciare all'Ufficio in qualunque momento, dandone avviso al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana e della Giunta Regionale con comunicazione scritta.

3. Il Difensore Civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi. La mozione deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei deputati assegnati alla Regione.

4. Tre mesi prima della scadenza del mandato o entro dieci giorni dal verificarsi di ogni altro caso di vacanza dall'Ufficio del Difensore Civico il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana dispone la pubblicazione dell'avviso per l'avvio della procedura di nomina del successore.

5. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

Art. 17

Trattamento Economico

1. Al Difensore civico spetta il trattamento economico pari a quello massimo previsto per i Direttori generali della Regione. Spetta altresì il trattamento di missione fissato per i dirigenti regionali nonché l'eventuale rimborso delle spese di trasporto per il raggiungimento della sede di servizio dal Comune di residenza.

Art. 18

Organizzazione e Personale

1. Il Difensore ha sede presso l'Assemblea regionale siciliana.

2. Il Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di una struttura organizzativa costituita, nell'ambito dell'organico dell'Assemblea regionale siciliana, con delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, che ne determina la relativa dotazione organica entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale assegnato all'Ufficio del Difensore Civico dipende funzionalmente dal Difensore Civico.

4. Il Difensore Civico può, altresì, avvalersi dell'assistenza degli uffici regionali e, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il suo funzionamento, può attivare forme di collaborazione con professionisti e richiedere pareri e consulenze.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

Norma finanziaria

1. Il Difensore elabora annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, un programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno

finanziario.

2. L'Ufficio di presidenza, esaminato il programma e sentito il Difensore, determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Con la relazione di cui all'articolo 11, il Difensore rende conto all'Assemblea regionale siciliana, in modo analitico, della gestione della dotazione finanziaria.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'iscrizione di appositi articoli nei capitoli del bilancio di previsione dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 20

Norma finale

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.